

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Approvato dall'Assemblea degli iscritti del 25 Ottobre 2005

Eleggibilità

Art. 1

I - Tutti gli Avvocati iscritti all'Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.

Propaganda elettorale

Art. 2

I - Nei giorni precedenti le elezioni gli Avvocati iscritti all'albo possono segnalare agli elettori la propria o l'altrui candidatura esclusivamente con mezzi compatibili con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense, con il massimo rispetto di tutti candidati e con le norme del codice deontologico forense.

II – Nei giorni di votazione non sono ammessi la distribuzione di volantini elettorali, l'affissioni di manifesti o altre manifestazioni di propaganda da parte dei candidati nei locali ove è sito il seggio elettorale ed in prossimità dello stesso.

Art. 3

Deposito candidature e manifesto elettorale

I – Entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente alla prima convocazione per l'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, tutti gli avvocati che hanno intenzione di proporre la loro candidatura alla carica di Consigliere dell'Ordine dovranno presentare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine apposita domanda di inserimento del proprio nominativo nella scheda elettorale e nel manifesto elettorale. La superiore richiesta dovrà indicare le generalità da riportare nella scheda e nel manifesto elettorale, consistenti nel nome, nel cognome e nell'eventuale soprannome. In ipotesi di omonimia nell'Albo la richiesta dovrà contenere anche

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

la data di nascita del candidato. Resta ferma la disposizione di legge, per la quale sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo le ipotesi speciali di ineleggibilità previste dalla legge.

II - Il Consiglio dell'Ordine provvederà alla redazione di un manifesto elettorale che conterrà l'indicazione della data fissata per l'elezioni, del locale presso cui le stesse si svolgeranno, dei nominativi e le eventuali altre indicazioni di generalità di tutti coloro che hanno presentato la richiesta di cui al comma I del presente articolo. Tale manifesto elettorale dovrà essere affisso presso i locali del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione dell'Assemblea elettorale. Le copie del manifesto elettorale saranno affisse all'interno dell'Aula ove si svolgeranno le elezioni, all'interno di ciascuna cabina elettorale e nelle immediate vicinanze della stessa. Sarà cura del Segretario del Consiglio dell'Ordine richiedere alla Presidenza della Corte di Appello, ove necessario, l'autorizzazione all'affissione dei manifesti.

III - I nominativi dei candidati da inserire nel manifesto elettorale saranno elencati secondo l'ordine alfabetico scaturente dal sorteggio della lettera da cui iniziare l'elenco. A tal fine, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per presentare le candidature, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla presenza del Consigliere Segretario, estrarrà a sorte una lettera dell'alfabeto, da cui comincerà l'ordine alfabetico di elencazione dei candidati. Tale ordine rimarrà invariato anche nell'eventuale ballottaggio. Le operazioni di sorteggio dovranno essere pubbliche e vi potranno assistere tutti gli avvocati eleggibili che ne facciano richiesta.

IV - In calce al manifesto elettorale dovrà essere dato atto della lettera alfabetica estratta a sorte e dei criteri di compilazione del manifesto.

Art. 4

Ballottaggio

I - All'eventuale ballottaggio potrà concorrere ogni avvocato che abbia riportato almeno un voto alla prima votazione. Per essere inserito nel manifesto di cui al secondo comma del presente articolo, il candidato al ballottaggio dovrà presentare richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro le ore 12.00 del secondo giorno non festivo successivo alla chiusura delle operazioni di voto del primo turno.

II - La segreteria del Consiglio provvederà alla redazione e affissione di un manifesto contenente l'elenco di tutti gli avvocati che, avendo riportato in prima votazione almeno un voto, abbiano presentato la richiesta di cui al primo comma

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

del presente articolo.

III - Il manifesto, di cui al comma precedente, dovrà essere reso noto agli elettori e dovrà essere redatto con le stesse modalità di cui all'art. 3.

Art. 5

Modalità di espressione del voto

I - Il voto è segreto e costituisce un diritto di ciascun iscritto all'Ordine.

II - Il seggio elettorale dovrà apprestare ogni opportuna cautela per rendere segreto il voto.

III - All'interno di ogni cabina elettorale dovranno trovarsi il manifesto elettorale di cui all'art. 3 e l'elenco di tutti gli iscritti all'Ordine; nell'ipotesi di ballottaggio all'interno della cabina elettorale dovrà trovarsi il manifesto elettorale di cui all'art. 4.

IV - Al primo turno il voto verrà espresso su schede che riportino l'elenco nominativo di tutti gli avvocati che hanno presentato candidatura (compreso l'eventuale soprannome o la data di nascita per il caso di omonimie tra iscritti), secondo ordine identico a quello del manifesto elettorale, e le altre eventuali indicazioni contenute nella richiesta di cui all'art. 3 comma I, accanto i quali dovranno essere stampati dei riquadri. In calce alla scheda saranno comunque riportate un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere in modo da consentire la votazione anche di non candidati.

V - L'elettore esprimerà il voto barrando i riquadri posti a fianco di ciascun candidato oppure scrivendo il nome ed il cognome nelle apposite righe.

VI - Nell'ipotesi di ballottaggio il voto verrà espresso su schede predisposte secondo i criteri previsti dal comma I dell'art. 4 e dal comma IV del superiore art. 5.

VII - Tanto al primo turno che al ballottaggio, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Saranno annullate le schede che contengano un numero di preferenze superiori al numero dei Consiglieri da eleggere.

VIII - Saranno ritenute valide anche le schede che contengano un numero di preferenze inferiore al numero di Consiglieri da eleggere. Saranno ritenute bianche le schede che non contengano alcuna preferenza. Saranno annullate le

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

schede che contengano chiari segni di riconoscimento dell'elettore.

IX – Risulteranno eletti al primo turno gli avvocati che abbiano riportato un numero di preferenze superiore alla metà più uno dei votanti.

Operazioni elettorali e scrutinio

Art. 6

I - L'accesso alla sala del seggio elettorale è consentito, oltre che ai componenti la commissione ed il seggio elettorale, ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.

Art. 7

Commissione elettorale

I - I candidati inseriti nelle liste di cui all'art. 3 del presente regolamento non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale, con la sola eccezione per i consiglieri uscenti, i quali hanno per compito istituzionale la sorveglianza e garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di voto. Nella sala seggio elettorale non potranno comunque essere contemporaneamente presenti, salvo espressa motivata decisione del Presidente del seggio elettorale, più di 5 consiglieri uscenti.

Art. 8

Seggio elettorale e voto

I - Il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Segretario o loro delegati. Il seggio è presieduto dal presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato.

II - Prima dell'inizio delle operazioni di voto, nel corso dell'assemblea, debbono essere nominati dal Presidente almeno quattro scrutatori tra gli iscritti non candidati di cui alle liste previste dall'art. 3.

III – Le schede elettorali compilate dagli elettori verranno inserite in un'unica urna.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

Art. 9

Spoglio

I – Al termine delle operazioni di voto il Presidente del seggio provvederà all'apertura dell'urna elettorale; il Presidente del seggio potrà istituire sottocommissioni alle quali affidare lo scrutinio di schede elettorali. Le sottocommissioni, in caso di incertezza sulla validità in tutto o in parte di una scheda o di mera incertezza sull'attribuzione del voto, dovranno riferire alla commissione principale al termine delle operazioni di scrutinio ad essa affidate. Tutti casi dubbi verranno decisi dalla commissione principale.

I - Le operazioni di spoglio sono pubbliche e possono assistervi tutti gli avvocati iscritti all'Ordine

III – Nell'ipotesi di elezioni suppletive si applicheranno le norme di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

IV – Consiglio dell'Ordine avrà cura di pubblicizzare il presente Regolamento all'atto della sua approvazione, nonché in occasione di ogni tornata elettorale.

Palermo, 25 ottobre 2005

F.to Il Presidente

Avv. Manlio Gallo